

L review



TeamSystem Labour review

| n. 263

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

Perché rendere cartaceo ciò che nasce digitale?

Da oggi c'è **TeamSystem Digital Sign**, la soluzione per firmare elettronicamente i documenti, in piena conformità con le norme eIDAS e in completa sicurezza (Banking Security Level).

Gestisce la **firma qualificata** per documenti come bilanci e contratti e la **firma avanzata** per le dichiarazioni. È prevista inoltre la **firma automatica** qualificata per sottoscrivere documenti come il LUL e la **firma grafometrica**.

TeamSystem Digital Sign è integrata con TeamSystem Studio per l'invio in sottoscrizione dei documenti elaborati dal gestionale di Studio.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/digital-sign

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
Conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali e assistenziali	9
Schede operative	
Legge di Bilancio 2020: le disposizioni per il lavoro	16
Decreto Fiscale: le novità per il lavoro	20
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali dicembre 2019	24
Scadenario	
Principali scadenze del mese di febbraio	27

Rapporto di lavoro

Pubblicate le retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero

È stato pubblicato sulla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2020 il D.I. 11 dicembre 2019 di Ministero del lavoro e Mef, recante la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.I., 11/12/2019, G.U., 8/1/2020, n. 5

Nuove misure di contrasto alla somministrazione illecita nell'approfondimento della Fondazione studi

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 7 gennaio 2020, ha esaminato le nuove misure di contrasto all'illecita somministrazione di manodopera previste dal 2020. Il Decreto Fiscale, infatti, ha modificato le regole su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, e ha esteso il regime del reverse charge Iva. In particolare, l'articolo 4, D.L. 124/2019, dopo la conversione in L. 157/2019, ha apportato alcune modifiche normative, al fine di evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali, l'abuso delle compensazioni e l'evasione in materia Iva.

Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 7/1/2020

Rappresentanza sindacale Ccnl: aggiornati gli elenchi delle organizzazioni aderenti

L'Inps, con messaggio n. 12 del 3 gennaio 2020, ha aggiornato gli elenchi dei Ccnl di categoria e delle organizzazioni sindacali aderenti al T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, in base ai dati comunicati da Confindustria.

Inps, messaggio, 3/1/2020, n. 12

Iscrizione e variazione azienda: implementata la procedura

L'Inps, con messaggio n. 11 del 3 gennaio 2020, ha offerto chiarimenti sulle modifiche e implementazioni apportate alla procedura di iscrizione e variazione azienda in riferimento alla funzionalità delle Unità Operative (UO)/Unità Produttive (UP), che consentono alle aziende di inserire in procedura, per via telematica, i dati delle UO/UP, anche successivamente alla scadenza attualmente prevista, ovvero entro la fine del mese successivo all'inizio dell'attività.

Inps, messaggio, 3/1/2020, n. 11

Pubblicata in G.U. la Legge di Bilancio 2020

È stata pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, la L. 160 del 27 dicembre 2019, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Tra le principali novità per il lavoro si segnalano:

- aree di crisi complessa: estese Cigs e mobilità in deroga anche per l'anno 2020;
- elevata a 7 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità;
- istituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;
- esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola nel corso del 2020;
- riduzione dei premi Inail: estesa anche all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- sgravi contributivi per contratti di apprendistato di I livello stipulati dopo il 1° gennaio 2020 da aziende con meno di 9 dipendenti;
- riduzione contributiva pari al 50% per l'assunzione di giovani under 35 effettuate nel biennio 2019-2020 da parte di datori di lavoro privati.

L. 27/12/2019, n. 160, G.U. 30/12/2019, n. 304, S.O. n. 45

Decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019, il D.L. 162 del 30 dicembre 2019, contenente disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

D.L. 30/12/2019, n. 162, G.U. 31/12/2019, n. 305

Costi chilometrici Aci 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019, S.O. n. 47, il comunicato dell'Agenzia delle entrate che ha diffuso le tariffe nazionali dei costi chilometrici Aci di esercizio di autovetture e motocicli elaborate per l'anno 2020, che assurgono a parametro di commisurazione del reddito di lavoro dipendente legato all'uso personale, da parte dei lavoratori dipendenti, delle autovetture aziendali loro concesse in uso promiscuo.

Agenzia delle entrate, comunicato, 31/12/2019, G.U. 31/12/2019, n. 305, S.O. n. 47

Fruizione di aspettativa o distacco sindacale da parte del lavoratore: adempimenti del datore

L'Inps, con messaggio n. 4835 del 27 dicembre 2019, ha offerto chiarimenti sugli adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione, da parte del lavoratore, di aspettativa o distacco sindacale ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive. Gli adempimenti riguardano i soli datori di lavoro che denunciano con flusso UniEmens; pertanto, sono esclusi dai predetti adempimenti i datori di lavoro tenuti all'invio dei flussi UniEmens-ListaPosPA.

Inps, messaggio, 27/12/2019, n. 4835

Braccianti agricoli: estensione dei benefici per il 2019 e compilazione elenchi nominativi

L'Inps, con circolare n. 161 del 27 dicembre 2019, ha offerto indicazioni per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2019, a seguito dell'ampliamento della platea dei destinatari del beneficio del "trascinamento delle giornate", a opera dell'articolo 10-bis, comma 1, D.L. 27/2019, convertito con modificazioni dalla L. 44/2019, che ha introdotto il comma 6-bis all'articolo 21, L. 223/1991. In base a questo principio, per i braccianti agricoli iscritti negli elenchi dei Comuni colpiti da calamità eccezionali o avversità atmosferiche è possibile ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di un numero di giornate lavorative aggiuntive a quelle prestate, necessarie per raggiungere il numero di giornate effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici, presso gli stessi datori di lavoro. Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Le aziende interessate dovranno trasmettere telematicamente, entro il 25 febbraio 2020, la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell'apposito servizio "Dichiarazione di calamità aziende agricole", accessibile nella sezione "Prestiti e servizi" > "Tutti i servizi" del sito Inps.

Inps, circolare, 27/12/2019, n. 161

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, commi 1 e 2, D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), nel testo introdotto in sede di conversione in Legge.

Il comma 1 inserisce il nuovo articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) nel D.Lgs. 241/1997; il comma 2, invece, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, la novella normativa pone a carico dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice,

l'onere del versamento delle ritenute operate "con distinte deleghe per ciascun committente" e, al comma 2, obbliga il committente alla verifica del versamento. A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l'onere di rilasciare entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. L'Agenzia ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 23/12/2019, n. 108/E

Standard CO: aggiornamenti dal 15 gennaio 2020

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il D.D. 963 del 20 dicembre 2019, recante i nuovi standard per le comunicazioni obbligatorie telematiche, che entrerà in vigore dalle ore 12 del 15 gennaio 2020. Il Decreto riporta in allegato:

- modelli e regole;
- diario degli aggiornamenti;
- allegati CO;
- classificazioni standard;
- diario degli aggiornamenti.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 20/12/2019, n. 963

Codici contratto UniEmens: modifiche dal periodo di paga gennaio 2020

L'Inps, con messaggio n. 4798 del 20 dicembre 2019, ha comunicato che, con decorrenza dal periodo di paga gennaio 2020, sono apportate le seguenti modifiche all'interno dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens:

- vengono istituiti 23 nuovi codici contratto;
- viene aggiornata la descrizione di 4 codici contratto;
- vengono disattivati i codici contratto 162 e 226, in quanto relativi a contratti confluiti nel "CCNL dell'industria del trasporto aereo - ASSAEREO, ASSAEROPORTI, ASSOHANDLERS, ASSOCONTROL, FEDERCATERING, FAIRO" (codice 366).

Inps, messaggio, 20/12/2019, n. 4798

Tirocini: la Fondazione lavoro risponde alle Faq

La Fondazione consulenti per il lavoro, in data 17 dicembre 2019, ha reso disponibili le risposte alle Faq, aggiornate al 30 ottobre 2019, relative ai quesiti più ricorrenti in materia di tirocini extracurriculari.

Il documento è suddiviso in 4 sezioni: attivazione del tirocinio; durata e orario; definizione del percorso formativo; indennità, rimborso spese e coperture assicurative. La Fondazione sottolinea, inoltre, che in caso di tirocini extracurriculari finanziati nell'ambito di programmi e interventi pubblici (ad esempio, Garanzia Giovani), si applicano le disposizioni previste dai relativi regolamenti attuativi qualora siano in contrasto con quanto indicato nelle Faq.

Fondazione consulenti per il lavoro, 17/12/2019, Faq

Esonero contributivo: lavoratori in Cigs a zero ore non equiparabili a disoccupati

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 256 del 5 dicembre 2019, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 118, L. 190/2014, e dell'articolo 1, comma 178, L. 208/2015, nella parte in cui stabiliscono che "[l]'esonero [...] spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni [...], con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi da-

tore di lavoro”, sollevata, in riferimento all’articolo 3, Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento. Pertanto, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Consulta ha statuito che i lavoratori in Cigs a zero ore, in quanto sospesi dal lavoro, sia pure completamente, ma in attesa di riprendere l’attività lavorativa, non sono equiparabili in alcun modo ai soggetti disoccupati in attesa di occupazione.

Corte Costituzionale, ordinanza, 5/12/2019, n. 256

Tfr: indice di rivalutazione di novembre 2019

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2018, per il mese di novembre 2019 è pari a 1,521915. L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre è pari a 102,3.

Istat, comunicato stampa, 16/12/2019

Contributi e fisco

Fondo di solidarietà del credito: compilazione UniEmens

L’Inps, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2020, ha offerto le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso UniEmens per i casi di sospensione/riduzione di attività lavorativa (assegno ordinario) dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito.

Inps, circolare, 3/1/2020, n. 1

Cessione del quinto delle pensioni: aggiornamento tassi I trimestre 2020

L’Inps, con messaggio n. 13 del 3 gennaio 2020, ha indicato i tassi per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione nel periodo 1°gennaio-31 marzo 2020.

Inps, messaggio, 3/1/2020, n. 13

Presentazione F24 contenenti crediti d’imposta: primi chiarimenti

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, ha indicato le modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione, come previsto dall’articolo 3, commi 1-3, D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 31/12/2019, n. 110/E

Conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali e assistenziali

L’Inps, con circolare n. 160 del 27 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens. Il termine per effettuare il conguaglio 2019 è quello fissato per il pagamento della denuncia dei mesi di dicembre e di gennaio: le relative scadenze sono, quindi, 16 gennaio 2020 e 16 febbraio 2020.

I conguagli che si riferiscono al Tfr al Fondo di tesoreria e alle misure compensative possono essere inseriti nella denuncia di febbraio 2020 con scadenza fissata al 16 marzo.

Inps, circolare, 27/12/2019, n. 160

Ritenute durante l’appalto: istituito il codice “09” per F24

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti delle ritenute fiscali per i lavoratori utilizzati durante l’appalto presso ogni committente, indicando nel modello F24 il committente a cui si riferiscono, ha istituito il codice identificativo 09, denominato “Committente”.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 24/12/2019, n. 109/E

Convertito in Legge il Decreto Fiscale

È stata pubblicata, sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019, la L. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

L. 19/12/2019, n. 157, G.U. 24/12/2019, n. 301

Nuovi requisiti per la verifica della "vivenza a carico" ai fini della rendita a superstiti

L'Inail, con circolare n. 35 del 23 dicembre 2019, ha indicato i nuovi requisiti per la verifica della "vivenza a carico" ai fini della costituzione della rendita a superstiti (ascendenti e collaterali) dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Inail, circolare, 23/12/2019, n. 35

Trasfertismo: indicazioni sul corretto regime contributivo

L'Inps, con circolare n. 158 del 23 dicembre 2019, ha fornito i chiarimenti utili ai fini dell'applicabilità del corretto regime contributivo ai trasfertisti, a seguito dell'interpretazione recata dall'articolo 7-quinquies, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti. In particolare, l'Istituto si sofferma sugli elementi identificativi del trasfertismo per i lavoratori tenuti, per contratto, a svolgere la prestazione in luoghi sempre diversi.

Inps, circolare, 23/12/2019, n. 158

Registro nazionale degli aiuti di Stato per la concessione delle agevolazioni contributive

L'Inps, con circolare n. 157 del 20 dicembre 2019, ha offerto le prime indicazioni riguardanti il popolamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ex articolo 52, L. 234/2012, ai fini della concessione delle agevolazioni contributive rientranti nell'obbligo di registrazione.

Inps, circolare, 20/12/2019, n. 157

Datori di lavoro agricoli: precisazioni sul messaggio n. 4099/2019

L'Inps, con messaggio n. 4791 del 20 dicembre 2019, ha offerto precisazioni sul messaggio n. 4099/2019, che aveva fornito le istruzioni operative per fruire dell'incentivo per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, precisando che i datori di lavoro, compresi quelli agricoli, che intendano fruire dell'incentivo, dovranno rivolgersi alla Struttura territoriale Inps di riferimento per il recupero dell'incentivo da aprile 2019 a ottobre 2019, mentre a decorrere dal mese di novembre 2019 dovranno esporre il beneficio nelle relative denunce.

Considerato che i termini per l'invio della dichiarazione trimestrale relativa al IV trimestre 2019, riferita ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, scadono il 31 gennaio 2020, l'Istituto precisa che i datori di lavoro agricoli che intendano fruire dell'incentivo dovranno rivolgersi alla Struttura territoriale Inps di riferimento per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile a settembre 2019, mentre dovranno esporre il beneficio spettante per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2019 nel DMAG di competenza del IV trimestre 2019.

Inps, messaggio, 20/12/2019, n. 4791

Fissato il saggio di interesse legale per l'anno 2020

È stato pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019 il Decreto Mef 12 dicembre 2019, che ha fissato allo 0,05% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il saggio degli interessi legali.

L'Inail, con circolare n. 34 del 17 dicembre 2019, ha comunicato la variazione del tasso degli interessi legali anche ai fini della riduzione massima delle sanzioni civili.

Anche l'Inps, con circolare n. 2 del 7 gennaio 2020, ha illustrato i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della suddetta variazione.

Mef, Decreto, 12/12/2019, G.U., 14/12/2019, n. 293; Inail, circolare, 17/12/2019, n. 34; Inps, circolare, 7/1/2020, n. 2

Criteri di computo dei giorni lavorativi per soggetti non fiscalmente residenti in Italia

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 521 del 13 dicembre 2019, ha reso noti i criteri di computo dei giorni rilevanti per la determinazione del reddito di lavoro dipendente nel caso di lavoratore che svolge l'attività lavorativa sia in Italia che in altri Paesi, tra cui la Germania, ove si qualifica residente fiscalmente.

Agenzia delle entrate, interpello, 13/12/2019, n. 521

Previdai: compilabile on line la dichiarazione contributiva del IV trimestre

Previdai, con notizia del 13 dicembre 2019, ha comunicato che la dichiarazione contributiva relativa al IV trimestre 2019, in scadenza il 20 gennaio 2020, è compilabile on line.

Il Fondo ricorda, inoltre, che in occasione del IV trimestre le aziende sono tenute ad adeguare la contribuzione a proprio carico al minimale di 4.800 euro per i dirigenti che abbiano maturato 6 anni di anzianità presso l'impresa.

Previdai, notizia, 13/12/2019

NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione

L'Inps, con messaggio n. 4658 del 13 dicembre 2019, ha offerto chiarimenti sull'indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione. L'Istituto ha chiarito che, nell'ipotesi di rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, qualora detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell'indennità NASpI. Nella diversa ipotesi in cui, invece, sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell'indennità NASpI, il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le 2 prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale.

Inps, messaggio, 13/12/2019, n. 4658

Congedo di maternità dopo il parto: istruzioni operative

L'Inps, con circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, ha offerto nuove istruzioni per la fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto: la Legge di Bilancio 2019 ha, infatti, riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso. La gestante può esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto, se un medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. La circolare contiene, inoltre, esempi esplicativi circa i riferimenti temporali da rispettare e la durata del congedo di maternità. Nella stessa circolare vengono forniti

anche chiarimenti in merito alle attestazioni che dovranno essere prodotte dal datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gravidanza e le istruzioni in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta.

Inps, circolare, 12/12/2019, n. 148

Compensi per attività di lavoro autonomo a soggetti non residenti: ritenuta applicabile

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 512 dell'11 dicembre 2019, ha precisato che ai compensi per lavoro autonomo professionale corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta del 30%. Infatti, ciò che rileva ai fini del trattamento tributario - ritenuta a titolo di acconto del 20% o ritenuta a titolo definitivo del 30% - è la circostanza che il soggetto che riceve i compensi sia o meno residente nel territorio dello Stato.

Agenzia delle entrate, interpello, 11/12/2019, n. 512

Lavoratori rimpatriati dal distacco all'estero: non si applica il regime speciale impatriati

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 510 dell'11 dicembre 2019, ha precisato che l'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero e avere acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma, in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia, e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma.

Agenzia delle entrate, interpello, 11/12/2019, n. 510

Obblighi di trasmissione del medico competente: chiarimenti

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a interpello n. 8 del 2 dicembre 2019, ha chiarito che:

- in caso di avvicendamento dei medici competenti nel corso dell'anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, l'obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell'anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell'anno successivo;
- l'invio dei dati inerenti all'esposizione ai rischi lavorativi specifici deve essere effettuato anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell'anno.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interpello, 2/12/2019, n. 8

Conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali e assistenziali Inps, circolare, 27/12/2019, n. 160

L'Inps, con circolare n. 160 del 27 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens. Il termine per effettuare il conguaglio 2019 è quello fissato per il pagamento della denuncia dei mesi di dicembre e di gennaio: le relative scadenze sono, quindi, 16 gennaio 2020 e 16 febbraio 2020. I conguagli che si riferiscono al Tfr al Fondo di tesoreria e alle misure compensative possono essere inseriti nella denuncia di febbraio 2020 con scadenza fissata al 16 marzo.

Il testo della circolare n. 160/2019

Inps, circolare, 27 dicembre 2019, n. 160

(...)

2. Termine per l'effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2019" (scadenza di pagamento 16.1.2020), anche con quella di competenza di "gennaio 2020" (scadenza di pagamento 16.2.2020), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2020" (scadenza di pagamento 16 marzo 2020), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2020.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall'articolo 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di "febbraio 2020".

3. Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993)

La Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26.03.1993, approvata con il DM 7.10.1993, ha stabilito che "qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione".

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'Inail; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli elementi ed eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l'Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese prece-

dente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

Conseguentemente, se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l'assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso Uniemens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2019, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2020, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Si ricorda che, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2019), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2020.

Anche ai fini della Certificazione Unica 2020 e della dichiarazione 770/2020, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive nel computo dell'imponibile dell'anno 2019.

Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all'articolo 22 della legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

3.1 Compilazione flusso Uniemens

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità indicate nell'ultimo aggiornamento del documento tecnico Uniemens, al quale si rinvia.

4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31.12.1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, così come interpretato dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 417.

Tale massimale, pari per l'anno 2019, a € 102.543,00, deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat.

Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter della legge n. 438/1992.

In proposito, si rammenta quanto segue:

il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulti retribuito solo in parte; nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva; in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta; ove coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla

Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

4.1. Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <EccedenzaMassimale>.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno civile, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.

Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nell'ultimo aggiornamento del documento tecnico Uniemens.

5. Contributo aggiuntivo IVS dell'1% (art. 3-ter della legge n. 438/1992)

L'articolo 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 67/1988.

Per l'anno 2019, tale limite è risultato € 47.143,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.929,00.

Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo. Si ricorda che per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP), l'Istituto, con messaggio n. 5327/2015, ha fornito apposite precisazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli.

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2019 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

5.1. Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell'1%

Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano as-

solti con la denuncia del mese di gennaio 2020, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2019 di € 47.143,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2020.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% di cui alla legge n. 438/1992, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico Uniemens.

6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L'assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26.3.1993, approvata con DM 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

Nel rinviare a quanto già reso noto in materia, si ricorda che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.

6.1. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

Il flusso Uniemens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie.

Attraverso una specifica variabile retributiva, con la causale FERIE si consente al datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata. Per le modalità di compilazione del flusso e rispetto ai limiti di utilizzo della variabile retributiva FERIE, si rinvia a quanto illustrato nel più volte citato documento tecnico.

7. Fringe benefits (art. 51, comma 3, Tuir)

L'articolo 51, comma 3, Tuir stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

A tal riguardo, si fa presente che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei benefits di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir, che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'Irpef sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno; provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

8. Auto aziendali concesse ad uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a), Tuir)

Ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell'utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, l'articolo 51, comma 4, lett. a) del Tuir dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15.000 km e riferendone una parte di essi all'uso privato; la percentuale prevista dalla norma è del 30% ($15.000 \times 30\% = 4.500$ x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).

9. Prestiti ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b), Tuir)

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b) Tuir) si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Al riguardo, si ricorda che la vigente misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari a 0,00%.

10. Conguagli per versamenti di quote di Tfr al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di Tfr dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione "7W" tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con messaggio n. 3025 del 07-08-2019.

10.1. Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Con la circolare n. 70/2007 è stato chiarito che, per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell'attività.

È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. Si ricorda che la misura del predetto tasso è costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat sia negativa la misura del tasso di rivalutazione deve essere comunque non inferiore all'1,5%).

Le aziende costitutesi durante l'anno in corso che, al 31.12.2019, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2020 (31 marzo 2020).

11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

L'articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto, ad eccezione di quella maturata nell'anno, devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall'ISTAT nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione, deve essere versata all'Erario l'imposta sostitutiva fissata dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 47/2000. Al riguardo, si fa presente che l'articolo 1, comma 623, della legge n. 190/2014 ha rideterminato nella misura del 17% la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 (cfr. l'art. 1, comma 625, della legge n. 190/2014).

Entro il mese di dicembre 2019, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2020, i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. Si precisa che la rivalutazione e il recupero dell'imposta sostitutiva, deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. "7W".

11.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2019 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell'articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul Tfr accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva del 17%.

L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva, sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi, potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni <DenunciaIndividuale> e <DenunciaAziendale> sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio

Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.

Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> "2" e "2T", con l'indicazione della matricola di provenienza. Come indicato al precedente paragrafo 1, dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l'elemento <Matricola Azienda> con il codice dell'azienda di provenienza.

13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui alla legge n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare

L'articolo 16, comma 1, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al Tfr, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall'articolo 9-bis del decreto legge 19 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166.

Si ricorda inoltre che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l'apposito Fondo di garanzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 80/1992, istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'Inps, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale istituiti nell'Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens, di seguito indicati.

Codice	Significato
L938	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'INPS.
L939	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai", per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002.

Legge di Bilancio 2020: le disposizioni per il lavoro

Con la pubblicazione nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, è in vigore dal 1° gennaio 2020 la Legge di Bilancio, L. 160 del 27 dicembre 2019. Nella tabella che segue si riepilogano le misure che interessano i professionisti del lavoro, contenute nell'articolo 1 della Legge. Tra le principali novità si segnala la proroga per il 2020 dell'esonero contributivo per gli under 35, una forte decontribuzione per i contratti di apprendistato di I livello e una serie di revisioni su aspetti di natura fiscale, come la modulazione della tassazione dei veicoli concessi a uso promiscuo sulla base delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'esenzione per buoni pasto in formato elettronico, con contestuale riduzione per il formato cartaceo (a decorrere dal 2020, il limite passa da 5,29 a 4 euro).

Riduzione carico fiscale lavoratori dipendenti

Articolo 1, comma 7	La Legge di Bilancio istituisce, al fine di realizzare interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Tali interventi saranno realizzati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse sopra indicate, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti.
---------------------	--

Decontribuzione apprendistato di I livello

Articolo 1, comma 8	Ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
---------------------	---

Revisione tariffe Inail

Articolo 1, comma 9	Con tale disposizione viene modificato l'articolo 1, comma 1121, L. 145/2018, con la cancellazione del seguente periodo "con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 10 gennaio 2023", al fine di rendere strutturale le voci di bilancio per la revisione delle tariffe Inail.
---------------------	---

Proroga esonero contributivo under 35 e aggiornamento riferimenti normativi Bonus Sud

Articolo 1, comma 10	L'esonero contributivo ex articolo 1, comma 102, L. 205/2017, previsto in via ordinaria in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani <i>under 30</i> che non siano mai stati assunti con contratto a tempo indeterminato (anche da altro datore di lavoro), viene esteso per il 2020 anche a soggetti <i>under 35</i> . Lo sgravio, con durata pari a 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l'esclusione dei premi Inail. Si ricorda che per il 2019 l'estensione dell'esonero ai soggetti <i>under 35</i> era stata disposta dall'articolo 1-bis, commi 1-3, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), senza tuttavia essere attuato, in quanto non sono state emanate le necessarie regolamentazioni operative. Tali disposizioni ora sono abrogate, sempre per espressa previsione del comma 10: l'abrogazione ha reso, quindi, necessario, sempre ai sensi del comma 10 in commento, l'aggiornamento dei riferimenti normativi per il <i>Bonus Sud</i> (articolo 1, comma 247, L. 145/2018), che rimandava al D.L. 87/2018.
----------------------	---

Bonus eccellenze

Articolo 1, comma 11	<p>La Legge di Bilancio 2020 proroga e modifica la procedura per l'accesso alla riduzione contributiva denominata <i>Bonus</i> eccellenze, di fatto rimasta sulla carta per l'assenza dei necessari provvedimenti applicativi.</p> <p>Innanzitutto, viene abrogato l'articolo 1, comma 714, L. 145/2018, disposizione che prevedeva che fosse l'Inps, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 706, L. 145/2018, norma istitutiva dell'esonero in commento.</p> <p>Inoltre, viene modificato il comma 715, prevedendo che l'accesso all'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, è legato alle procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 100-108 e 113-115, L. 205/2017. L'Inps acquisisce, in modalità telematica, dal Miur le informazioni di cui al comma 707, L. 145/2018, relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.</p> <p>Si ricorda che l'esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none">• della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;• di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. <p>L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.</p>
----------------------	---

Incentivo autoimprenditorialità

Articolo 1, comma 12	<p>La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 22/2015, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'Irpef.</p> <p>La disposizione non è ancora operativa: con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione, nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.</p>
----------------------	---

Contributo NASpI contratti non a tempo indeterminato

Articolo 1, comma 13	<p>L'articolo 1, comma 13, Legge di Bilancio, apporta 2 modifiche, di carattere marginale e circoscritte nei loro effetti.</p> <p>Innanzitutto, all'articolo 2, comma 28, L. 92/2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi di cui al comma 29". Con tale disposizione si chiarisce, anche se sembra scontato, che l'incremento del contributo non si applica, oltre che al lavoro domestico, anche a tutte le altre fattispecie in cui tale contributo è escluso, contenute nel comma 29, appunto. Quest'ultimo comma viene poi integrato da 2 ulteriori fattispecie, a partire dal 1° gennaio 2020, relative ai:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;• lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), D.Lgs. 81/2015, e cioè coloro impiegati con il c.d. "lavoro extra" (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi e il lavoro portuale temporaneo (articolo 17, L. 84/1994).
----------------------	--

Professionalismo sport femminile

Articolo 1, comma 181	Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4, L. 91/1981, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
-----------------------	---

Congedo obbligatorio di paternità

Articolo 1, comma 342	<p>Il congedo obbligatorio del padre, legato alla nascita del figlio, previsto dall'articolo 1, comma 354, L. 232/2016, è prorogato anche per il 2020 ed è pari a 7 giorni.</p> <p>Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e i giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa. Inoltre, rimane confermata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.</p>
-----------------------	--

Bonus nido

Articolo 1, comma 343	<p>Mediante la modifica dell'articolo 1, comma 355, L. 232/2016, istitutiva del c.d. <i>bonus</i> nido, esso viene reso strutturale mediante la sostituzione del periodo "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" con "a decorrere dall'anno 2019".</p> <p>Si ricorda che il <i>bonus</i> nido, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene riconosciuto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. È attribuito un buono di importo pari a 1.500 euro su base annua, parametrato a 11 mensilità.</p> <p>Inoltre, viene previsto, con decorrenza 2020, che il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Isee, di cui al D.P.C.M. 159/2013, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7, D.P.C.M. 159/2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro.</p> <p>L'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con D.P.C.M., su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio.</p>
-----------------------	---

APE sociale

Articolo 1, comma 473	A seguito della modifica apportata all'articolo 1, comma 179, alinea, L. 232/2016, l'APE sociale è prorogato a tutto il 2020, con la previsione che potranno accedervi anche soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni necessarie nel corso dell'anno 2020. Si ricorda che l'APE sociale riconosce agli iscritti Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del citato comma 179, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011.
-----------------------	--

Opzione donna

Articolo 1, comma 476	Mediante modifica all'articolo 16, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, la Legge di Bilancio 2020 proroga la misura per l'accesso pensionistico anticipato Opzione donna, che consente alle lavoratrici di accedere al pensionamento anticipato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (da maturarsi entro il 31 dicembre 2019).
-----------------------	--

Ammortizzatori sociali

Articolo 1, commi 491 - 494	<p>È stata finanziata la Cigs, di cui all'articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015, per le aziende operanti in un'area di crisi industriale complessa e il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter, D.L. 50/2017 (convertito in L. 96/2017).</p> <p>È prevista la possibilità di richiedere una proroga di 6 mesi della Cigs, di cui all'articolo 44, D.L. 109/2018 (convertito in L. 130/2018) per le aziende che abbiano avviato un processo di cessione aziendale e abbiano incontrato fasi di particolare complessità.</p>
-----------------------------	--

Giovani imprenditori agricoltura

Articolo 1, comma 503	<p>Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.</p>
-----------------------	---

Tassazione veicoli uso promiscuo

Articolo 1, commi 632 - 633	<p>Viene modificata, mediante la sostituzione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, la tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, resa oscillante, in modo progressivo, sulla base delle emissioni inquinanti. La disciplina previgente rimane applicabile per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.</p> <p>Per i veicoli concessi con accordi successivi al 30 giugno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• per gli autoveicoli e i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km di CO₂, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente;• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, la percentuale è elevata al 30%;• qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021;• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.
-----------------------------	--

Buoni pasto

Articolo 1, comma 677	<p>Viene modificata l'esenzione fiscale per i <i>ticket restaurant</i> (c.d. buoni pasto), mediante una revisione dell'articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, volta a incentivare il formato elettronico in luogo di quello cartaceo.</p> <p>In particolare, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) sono esenti fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione rimangono viceversa esenti fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.</p>
-----------------------	---

Decreto Fiscale: le novità per il lavoro

È stata pubblicata nella G.U. n. 301/2019 la L. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), riguardante le misure urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Tra le principali misure per il lavoro si segnalano importanti novità in materia di compensazioni indebite effettuate tramite modello F24, in riferimento alle quali sono previste specifiche sanzioni in vigore dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020, e in tema di versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati in lavori oggetto di contratti di appalto e di subappalto.

Contrasto delle indebite compensazioni

Articolo 3	<p>L'articolo 3 introduce 2 importanti misure, aventi lo scopo di contrastare le indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24 e di favorire i controlli preventivi da parte dell'Amministrazione finanziaria rispetto all'effettiva spettanza dei crediti indicati nelle deleghe di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• al fine di utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive sui redditi, all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito ed esso potrà essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione di tale dichiarazione;• estensione dell'obbligo di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche per i soggetti non titolari di partita Iva, per le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d'imposta in F24 al fine del recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti (nella relazione illustrativa del D.L. 124/2019 si fa riferimento ai rimborsi da 730 e al <i>bonus</i> D.L. 66/2014); come per la prima misura, tale disposizione si applica ai crediti maturati nell'anno 2019. <p>L'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail, a tal fine, definiscono procedure di cooperazione rafforzata, con la finalità di svolgere efficaci controlli in tema di compensazioni indebite, con la possibilità per i 2 Istituti di inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni che presentino profili di rischio.</p> <p>Viene introdotta una nuova disciplina sanzionatoria, in vigore a partire dalle deleghe presentate dal mese di marzo 2020: nell'ipotesi in cui dai controlli effettuati emerga che i crediti indicati in F24 siano in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente, entro 30 giorni da tale verifica:</p> <ul style="list-style-type: none">• la mancata esecuzione delle delega;• l'applicazione della sanzione prevista che ammonta al 5% dell'importo fino a 5.000 euro, mentre risulta essere pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita. <p>Il meccanismo sanzionatorio descritto permette al contribuente inadempiente di fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiarimenti in merito all'Agenzia delle entrate.</p> <p>L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità; nell'ipotesi in cui il pagamento non avvenga entro tale tempistica, l'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.</p>
------------	--

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Articolo 4	<p>L'articolo 4 introduce una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che, dal 1° gennaio 2020, riscrive integralmente l'articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997; rispetto alla versione del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019):</p>
------------	--

- è stato eliminato il meccanismo che individuava nel committente il responsabile del versamento delle ritenute fiscali per il lavoratore dipendente effettuate dall'appaltatore/subappaltatore in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio in appalto/subappalto;
- sono stati introdotti nuovi obblighi sia in capo al committente che in capo agli appaltatori, da adempiere solo in riferimento ad appalti di valore superiore a 200.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 il committente, sostituto d'imposta, che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Tale versamento è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza la possibilità di compensare le ritenute dovute con propri crediti fiscali.

Al fine di consentire al committente la verifica del corretto ammontare degli importi versati, l'impresa appaltatrice o affidataria deve trasmettere al committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali:

- le deleghe di pagamento;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

In caso di subappalto, l'impresa subappaltatrice avrà l'obbligo di trasmettere tale documentazione sia all'impresa appaltatrice che al committente.

Nell'ipotesi in cui l'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non abbia ottemperato all'obbligo sopra descritto e/o risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice/affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa; a seguito di tale inadempimento è preclusa all'impresa appaltatrice/affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Il committente ha l'obbligo di comunicare tale parziale sospensione dei pagamenti entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Qualora il committente non richieda copia delle deleghe di pagamento e informazioni relative ai lavoratori e non sospenda il pagamento dei corrispettivi a seguito dell'omesso/insufficiente versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore/affidatario/subappaltatore, esso è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Gli obblighi introdotti non si applicano qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, mediante certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori dei seguenti requisiti:

- a) essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al

	<p>10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;</p> <p>b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione; tale disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.</p> <p>La certificazione che attesti il rispetto dei requisiti del punto a) e b) è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.</p> <p>È previsto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, il divieto per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di utilizzare i crediti d'imposta per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati; sono escluse da tale divieto le aziende in regola in possesso dei requisiti del punto a) e b).</p>
--	---

Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

Articolo 13-ter	<p>L'articolo 13-ter prevede che le agevolazioni fiscali per favorire il rientro dei cervelli in Italia, introdotte dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), si applicano, a partire dal periodo d'imposta 2019, ai lavoratori che, a decorrere dal 30 aprile 2019, trasferiscono la residenza in Italia e che risultano in possesso dei requisiti per beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati ex articolo 16, D.L. 147/2015.</p> <p>Nell'originaria formulazione del Decreto Crescita le agevolazioni fiscali si applicavano unicamente a decorrere dall'anno d'imposta 2020.</p>
-----------------	--

Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale

Articolo 16-bis	<p>L'articolo 16-bis dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è fissato in data 30 settembre, modificando la disciplina prevista dal Decreto Mef 164/2019; principale conseguenza di tale novità è la variazione dell'ultimo giorno utile:</p> <p>per l'invio all'Agenzia delle entrate della Certificazione Unica, che passa dal 7 marzo al 16 marzo; per la consegna della Certificazione Unica ai lavoratori, che viene anticipata dal 31 marzo al 16 marzo.</p> <p>A partire dal 2021, i soggetti interessati possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, sia che si rivolgano al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale, sia a un intermediario, quale un Caf-dipendenti.</p> <p>I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un Caf-dipendenti, purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.</p> <p>Alla luce della rimodulazione del termine ultimo per la presentazione del modello 730 i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati, a decorrere dal 2021, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, inviano le dichiarazioni entro:</p> <ul style="list-style-type: none">• il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;• il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;• il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
-----------------	--

- il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Gli stessi termini sono previsti per l'elaborazione delle dichiarazioni da parte dei sostituti d'imposta.

È previsto, alla luce delle nuove scadenze, che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione del 730 siano:

- trattenute sulla prima retribuzione utile e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto;
- versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni;
- nell'ipotesi in cui la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulti insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, il sostituto d'imposta trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione del 730 sono:

- rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto;
- nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Viene, inoltre, modificato il termine ultimo per comunicare al proprio datore di lavoro l'eventuale riduzione del secondo acconto Irpef dovuto, che passa dal 30 settembre al 10 ottobre.

In conseguenza del nuovo calendario 730, a decorre dal 2021 l'invio all'Agenzia delle entrate e la consegna ai lavoratori della CU devono essere effettuati entro il 16 marzo, termine unico per i 2 adempimenti.

Sempre in merito alla CU, è previsto che l'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, renda disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute.

Finanziamento della Cigs per cessazione dell'attività produttiva

Articolo 58-ter	Viene modificata l'attribuzione delle risorse già stanziati per l'anno 2019, con una riduzione pari a 45 milioni di euro, per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) concesso per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà e riservato, ai sensi dell'articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, alle imprese con rilevanza economica strategica che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale. Tali risorse vengono destinate per il finanziamento nel 2019 della proroga della Cigs per cessazione di attività, attivata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, D.L. 109/2018.
-----------------	---

Rinnovi contrattuali dicembre 2019

Ccnl consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario – Ipotesi di accordo 9 dicembre 2019

In data 9 dicembre 2019, Nebi con Flai-Cgil, Fai-Cisl E Filbi-Uil hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, prevedendo aumenti dei minimi tabellari con decorrenze dal 1° luglio 2019, dal 1° gennaio 2020, dal 1° settembre 2020, dal 1° gennaio 2021, dal 1° settembre 2021, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° settembre 2022.

Di seguito si evidenziano le principali novità.

Banca delle ore

I consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasformazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni, che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario.

Relativamente agli operai avventizi con almeno 78 giorni di attività, anche non continuativi, le 50 ore annue potranno essere trasformate in misura direttamente proporzionale alla durata del contratto.

La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordinario in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.

I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di 15 giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno solare successivo.

Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse; è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.

Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensativo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell'anno.

Congedi per eventi e cause particolari

Ai sensi dell'articolo 4, L. 53/2000, i dipendenti consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica. Gli operai avventizi con almeno 90 giorni di attività, anche non continuativa, hanno diritto a 2 giorni di permesso ad evento in caso di decesso del coniuge o parenti entro il 1° grado. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui sopra, i dipendenti interessati possono concordare con il consorzio diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni.

Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Per l'assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 104/1992, come modificata dalla L. 53/2000.

Contrattazione collettiva

La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto, ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 24, D.Lgs. 80/2015, di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi. La stessa potrà usufruire di tale congedo, nell'arco temporale di 3 anni, potendo scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Relativamente a modalità di preavviso, misura e modalità di percezione dell'indennità di tale congedo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 3 e 4, D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni.

Ferie solidali

Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro.

I dipendenti di uno stesso consorzio possono volontariamente cedere le giornate di ferie nella propria disponibilità fino a un massimo di giorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di 4 settimane annuali, come previsto da D.Lgs. 66/2003, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire.

Lo strumento previsto nel presente articolo può essere utilizzato dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli, componenti del nucleo familiare e/o parenti e affini di primo grado che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile, di utilizzo di "ferie solidali", per un massimo di 30 giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata a preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

Il consorzio, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l'esigenza, in forma rigorosamente anonima di "ferie solidali" e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Il consorzio, fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conseguenti.

Una volta acquisite, le "ferie solidali" rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente.

L'applicazione dell'accordo non comporterà oneri aggiuntivi per il consorzio.

Sospensione dal servizio

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:

1) sino a 3 giorni:

- a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all'articolo precedente;
- b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
- c) per contegno scorretto verso l'Amministrazione consortile, i colleghi, i dipendenti, il pubblico;
- d) per insubordinazione;
- e) per inosservanza del segreto d'ufficio che non abbia prodotto conseguenze dannose al Consorzio;
- f) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
- g) per denigrazione dell'Amministrazione consortile o dei superiori;
- h) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particolare gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina;

2) da 4 a 10 giorni:

- i) per maggiori gravità o per recidiva entro 2 anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad h);

Contrattazione collettiva

- j) per ripetizione entro l'anno della recidiva di cui alla lettera b);
- k) per uso dell'impiego a fini personali;
- l) per abuso di autorità o di fiducia che abbia recato danno al consorzio;
- m) per inosservanza del segreto d'ufficio che abbia recato danno al consorzio.

La condanna a pena detentiva, qualora non dia luogo a licenziamento, comporta la sospensione di diritto dal servizio fino a quando non sia stata scontata la pena, prescindendosi dal limite di 10 giorni.

Principali scadenze del mese di febbraio

lunedì 17 febbraio

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d'imposta

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del Fondo Tfr maturata nel 2019.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Artigiani e commercianti

Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2019.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Inail – Domanda riduzione tasso

Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 24, D.M. 12 dicembre 2000).

giovedì 20 febbraio

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2019, relativi agli agenti e rappresentanti.

sabato 29 febbraio

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

Processi e comunicazioni in ambito Payroll e HR

HR People App è dedicata a tutte le società che utilizzano il gestionale paghe di TeamSystem Studio o TeamSystem HR e che hanno l'esigenza di rendere autonomi i propri dipendenti e collaboratori nel:

- gestire dati anagrafici o bancari
- comunicare le attività svolte
- richiedere ferie e permessi
- consultare e condividere cedolino paga e Certificazione Unica (CU)
- gestire imbrature e note spese.

HR People App si rivolge anche ai Professionisti: il Consulente acquisisce velocemente i dati necessari per elaborare le buste paga e rende autonomi i dipendenti delle aziende nella loro consultazione.

HR People App è sviluppata per sistemi Android e iOS e disponibile in 6 lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese).

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/teamsystem-hr-people-app-hr